

NUOVO REGOLAMENTO DISCIPLINA SANTINI

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO (30.10.2025)

VISTO il D.P.R. n 249 del 24.06.1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235;

VISTA la L. 07.08.1990, n.241 e successive modificazioni;

VISTO il D.lgs. 16.04.1994, n.297 e successive modificazioni;

PREMESSO che lo "Statuto degli studenti e delle studentesse" a norma del DPR 249/98 così modificato dal dpr 134 dell' 08 agosto 2025;

PREMESSO che la scuola dell'autonomia "si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana" (art.2, comma 2, D.P.R. 8.03.1999, n.275);

VISTA	la direttiva dell'allora MIUR n. 104 del 30.11.2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali" aggiornato con la nota MIM 5274 del 2024
VISTA	la legge n.50 del 1 ottobre 2024
VISTA	la legge n.70 del 2024;
SENTITO	il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera del 30/10/2025;

DELIBERA

Il presente Regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, ai principi di responsabilità, legalità e solidarietà, nonché al rispetto della dignità delle persone.

Introduzione

Art. 1 Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, prevede le infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e declina il relativo procedimento. Esso è funzionale al conseguimento degli obiettivi del PTOF adottato dall'Istituto e rappresenta una misura attuativa delle previsioni della legge n.70 de 2024.
2. I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari se non in ragione di una condotta intenzionale o colposa. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e delle conseguenze che derivano dall'infrazione. Il consiglio di

classe può decidere di convertire la sanzione disciplinare in attività socialmente utili per l'Istituto.

5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti.
6. Le sanzioni che comportano l'allontanamento oltre i quindici giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
8. Ove non diversamente disposto da norme di rango superiore e dal presente regolamento, alla contestazione degli addebiti provvede il Dirigente Scolastico.

TITOLO 1: ORGANIZZAZIONE

Art. 2 ENTRATA NELL'EDIFICIO SCOLASTICO

1. Gli alunni hanno accesso al cortile della scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e attendono gli insegnanti negli spazi loro assegnati, disposti per classe.
2. Coloro che arrivano in bicicletta devono raggiungere le apposite rastrelliere con prudenza, tenendo la bicicletta a mano.
3. Al suono della campana – ore 8.10 – gli alunni entrano nell'edificio scolastico, ordinatamente e parlando a bassa voce, per raggiungere le proprie aule, accompagnati dai rispettivi docenti.

a. RITARDI

4. Gli studenti devono rispettare gli orari della scuola: ogni ingresso e/o uscita dall'aula costituisce disturbo all'attività didattica. Gli eventuali ritardi vengono segnalati nel registro di classe dai docenti. Nel caso in cui l'alunno sia sprovvisto della giustificazione, il giorno successivo il docente della prima ora la richiede. In caso di ritardi continui e costanti viene informato il dirigente scolastico che prenderà i provvedimenti del caso.

Art. 3 USCITA DALLA SCUOLA

Al suono della campana gli alunni si preparano per l'uscita, dopo aver riordinato il proprio materiale scolastico. Accompagnati dagli insegnanti, escono dall'aula con ordine, in fila, fino all'ingresso studenti. Gli studenti in possesso dell'autorizzazione all'uscita autonoma lasciano la scuola, gli altri raggiungono il genitore o la persona che li sta attendendo. Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico, una volta usciti dal cancello, raggiungono autonomamente il pullmino.

1. È vietato agli alunni soffermarsi e stazionare sulle scale.
2. Il personale collaboratore scolastico controlla il cortile, invita ad uscire i ritardatari e chiude i cancelli.

a. USCITA ANTICIPATA

4. Non è consentito agli alunni uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessità i genitori devono avvertire la scuola tramite richiesta scritta sul libretto e venire sempre a prelevare personalmente l'alunno (o delegare per iscritto un'altra persona maggiorenne).
5. Le uscite anticipate sono segnate sul registro elettronico dall'insegnante in orario, al momento dell'uscita.

Art.4 INTERVALLI

1. Al suono della campana tutti gli alunni devono uscire dall'aula, dopo aver aperto le finestre, spento le luci e chiuso la porta.
2. Gli alunni devono usare i servizi in modo civile e lasciandoli in ordine.
3. Gli alunni devono utilizzare gli appositi cestini portarifiuti, operando una responsabile raccolta differenziata.
4. Gli alunni non devono correre, spingersi o fare giochi pericolosi per persone e cose.
5. Quando le condizioni meteorologiche lo permettono, gli intervalli hanno luogo all'aperto nel cortile della scuola; gli insegnanti di turno sorvegliano tutti gli alunni presenti negli spazi loro assegnati.
6. Gli alunni che non rispettano le regole stabilite sono richiamati dai docenti che ne segnalano il nome sul registro di classe.
7. In caso di maltempo gli intervalli si svolgono all'interno dell'edificio negli spazi assegnati.
8. Il ritorno in aula deve avvenire con ordine, senza precipitarsi o spingersi, secondo le modalità organizzative comunicate all'inizio dell'anno.

Art. 5 SCIOPERI E ASSEMBLEE SINDACALI

1. In caso di sciopero gli alunni sono ammessi nell'edificio scolastico solo se sarà garantita la sorveglianza.
2. In caso di assemblea sindacale degli insegnanti, gli alunni possono entrare posticipatamente; possono uscire anticipatamente solo se sono in possesso dell'autorizzazione all'uscita autonoma e i genitori hanno controfirmato l'avviso scritto.

Art. 6 LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA ED ESONERO

1. In palestra si entra solo con tuta e scarpe da ginnastica. Le classi vengono accompagnate in palestra dal docente di Educazione Fisica o dal docente della classe; qualora richiesto, collabora nella vigilanza anche un operatore scolastico.
2. Qualora la lezione di educazione fisica si svolga all'aperto, gli alunni si cambieranno in spazi interni alla scuola a ciò destinati, di volta in volta individuati dal docente, che avrà cura di garantire agli allievi la necessaria riservatezza.
3. Nel caso in cui un alunno non sia in grado temporaneamente di svolgere attività fisica, i suoi genitori devono presentare in segreteria domanda di esonero, allegando idoneo certificato medico. Ciò esonerà l'alunno dalla pratica sportiva, ma non dalla presenza allo svolgimento della lezione teorica, su cui verrà valutato.

Art.7 USCITE DIDATTICHE

1. Qualsiasi uscita è da intendersi a tutti gli effetti come attività didattica ed è quindi obbligatoria.
2. È possibile escludere un alunno da uscite e visite guidate in via prudenziale quando la sua incapacità di autocontrollarsi e di rispettare le regole possa, a giudizio del consiglio di classe, pregiudicare la buona riuscita dell'attività, la serenità del gruppo dei compagni e aggravare la responsabilità dei docenti accompagnatori. Il voto inferiore o pari a sette (7) nella valutazione del comportamento segnala tale fattispecie.

Art. 8 USCITA DALL'AULA E USO DEI SERVIZI

1. Durante le ore di lezione non è consentita l'uscita dall'aula, salvo eccezioni; in tal caso può uscire solo uno studente alla volta e solo dopo aver ottenuto dal docente il permesso. L'uso dei servizi non è consentito di norma durante la prima, la quarta e la sesta ora.

2. Durante il cambio d'ora gli alunni sono tenuti a rimanere nella propria aula.
3. L'accesso ai servizi durante l'intervallo deve essere ordinato, seguendo un ritmo di avvicendamento, sotto la sorveglianza dei docenti e degli operatori scolastici responsabili dell'area.

Art. 9 SPOSTAMENTI

1. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita, andando in palestra, gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dall'aula senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule.

Art. 10 AULE SPECIALI

1. Gli studenti devono attenersi scrupolosamente alle regole stabilite per l'utilizzo delle aule speciali con le relative attrezzature (: laboratorio di musica, laboratorio di informatica, laboratorio di arte, laboratorio di scienze, aula polifunzionale, biblioteca), e dei vari ambienti scolastici (auditorium, sala insegnanti) ai quali possono accedere accompagnati o sorvegliati da un docente o da un collaboratore scolastico.

Art. 11 COMPITI ASSEGNAZI PER CASA

Gli alunni devono responsabilmente impegnarsi ed organizzarsi nello studio e nell'esecuzione dei compiti assegnati per casa. In caso di assenza sono tenuti ad informarsi sulle attività didattiche svolte e sui compiti assegnati, consultando anche il registro elettronico. Il docente notifica la mancata esecuzione dei compiti mediante una comunicazione sul libretto, nel registro elettronico o la convocazione dei genitori per un colloquio.

Titolo 2 - DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 12 Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola, dei loro compagni e comunque di chiunque sia interessato a vario titolo alle attività d'istituto, un comportamento corretto, anche sul piano formale, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi.
3. Nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di responsabilità, legalità e solidarietà, nonché al rispetto della dignità delle persone.
4. Gli studenti devono osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di Istituto.
5. Gli studenti devono utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e devono impegnarsi a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura, come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. Qualora lo studente porti a scuola dispositivi di telefonia mobile, informatici o telematici di qualunque natura, questi devono essere custoditi **spenti** dentro lo zaino, sotto la diretta responsabilità dell'alunno.
8. Senza preventiva autorizzazione del personale docente o del Dirigente **è sempre vietato il** loro utilizzo durante tutto il tempo di permanenza a scuola, ivi compresi gli intervalli, le uscite

didattiche e qualsivoglia altra attività. Tale divieto si intende per qualunque forma di registrazione audio, video o fotografica.

9. Gli studenti osservano sempre una condotta rispettosa della dignità morale di tutti i soggetti indicati al comma 2 del presente articolo, anche fuori dai locali e dalle pertinenze della scuola e nella vita extrascolastica.
10. L'obbligo di osservare una condotta rispettosa dell'integrità psichica e della dignità morale nei confronti dei soggetti indicati al comma 2 del presente articolo è automaticamente riferito a tutte le relazioni intrattenute, in qualsiasi tempo, con strumenti informatici o telematici nella rete o nei social network di qualsiasi natura.
11. Ogni disposizione del regolamento prevista a tutela del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni deve essere applicata tenendo conto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

TITOLO 3 CODICE DISCIPLINARE

Art. 13 — INFRAZIONI DISCIPLINARI

1. Sono **infrazioni lievi** le condotte che per modalità o entità delle conseguenze, contrastano in modo non grave con i doveri dei declinati all'art.12 e che richiedono un celere e informale intervento correttivo da parte del docente quali: a) Presentarsi alle lezioni in ritardo;
 - a) Presentarsi alle lezioni privi del materiale didattico, del libretto personale o delle firme sulle comunicazioni;
 - b) Disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
 - c) Tenere il cellulare acceso anche se in modalità silenziosa;
 - d) Tenere comportamenti scorretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni. A titolo esemplificativo, rientrano in questa tipologia le seguenti condotte: spinte che non determinano infortuni, urla, schiamazzi, uscite dall'aula, inosservanza della fila, ecc.
2. Sono infrazioni **di media entità**:
 - a) Utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo idoneo a registrare e diffondere suoni e/o immagini durante l'orario scolastico;
 - b) Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole ai soggetti indicati nell'art.12 – c. 2 del presente regolamento;
 - c) Imbrattare le pareti, le porte e le finestre dei locali in qualsiasi modo;
 - d) Rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per dolo, negligenza, o disattenzione.
3. Sono infrazioni **grave entità**:
 - a) Fumare sigarette o sigarette elettroniche, nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola;
 - b) Reiterare una delle condotte previste dal comma 1 (la reiterazione s'intende integrata a partire dopo la terza infrazione sanzionata);
 - c) Utilizzare un linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 12 - comma 2, del presente regolamento, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico;
 - d) Pubblicare, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica istantanea ecc., immagini, commenti denigratori, caluniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto le persone indicate all'art. 12 - comma 2, del presente regolamento.

4. Sono **infrazioni gravissime**:

- a) Utilizzare un linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 12 - comma 2, del presente regolamento, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste;
- b) Pubbicare, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica istantanea ecc., immagini, commenti denigratori, caluniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto tutti gli appartenenti alla comunità scolastica, quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste;
- c) Inviare ai soggetti indicati nell'art. 12 - comma 2, del presente regolamento contenuti a sfondo sessuale mediante strumenti informatici o telematici o dispositivi di telefonia mobile in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo;
- d) Minacciare violenze fisiche o molestare in presenza, o mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici i soggetti indicati nell'art. 12 - comma 2, del presente regolamento;
- e) Sottrarre beni o materiali in danno dei soggetti indicati nell'art. 12 - comma 2, del presente regolamento nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico;
- f) Compire atti di violenza, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 12 - comma 2 del presente regolamento, nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico;
- g) Non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, etc.);
- h) Fare uso di e/o spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti (ciò include anche l'obbligo di denuncia);
- i) Raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali dei soggetti indicati nell'art. 12 - comma 2 del presente regolamento, che ne violino diritti e libertà fondamentali;
- j) Aggredire, molestare, ricattare, ingiuriare, diffamare uno dei soggetti indicati nell'art. 12 - comma 2 del presente regolamento nonché rubarne, alterarne, acquisirne, utilizzarne illecitamente dati personali per via telematica.

Art. 14 - SANZIONI

1. Le infrazioni previste nell'art. 13, comma 1, sono sanzionate, nell'immediatezza del fatto, dal docente che, sentite senza formalismi le giustificazioni dell'inculpato, provvede a un rimprovero verbale e/o alla sospensione dalla ricreazione condivisa. Del provvedimento viene riportata sintetica evidenza sul Registro di Classe e viene informata la famiglia tramite comunicazione sul libretto personale dello studente. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore. Per la particolare fattispecie disciplinata al punto d), il docente provvederà a richiedere il cellulare e a consegnarlo al DS che chiamerà i genitori perché lo vengano a ritirare personalmente (infrazioni lievi).
2. Le infrazioni dell'art. 13 - comma 2, sono sanzionate con l'allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di due giorni.
3. Le infrazioni gravi dell'art. 13 - comma 3, sono sanzionate con l'allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di quindici giorni tenuto conto di quanto previsto dall' art. 1 - comma 5

del presente regolamento. La violazione di cui alla lettera b) dell'art. 13 – comma 2 prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.

4. Le infrazioni gravissime di cui all'art.13, comma 4, sono sanzionate con l'allontanamento dalle lezioni da un minimo di quindici giorni fino al termine delle lezioni, tenuto conto di quanto previsto dall'art.1, comma 6 del presente regolamento. Nei casi di maggiore gravità, in relazione all'intensità della colpevolezza, della durata della condotta e delle sue conseguenze dannose o della rilevanza penale della condotta medesima e, in ogni caso, quando ricorrono le condizioni di cui all'art.4, commi 9 e 9 bis del D.P.R. n.249 del 1998, è disposta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

I provvedimenti sanzionatori sono assunti, a maggioranza, dal Consiglio d'istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto. Non è consentita l'astensione. Il membro dell'organo collegiale legato da vincoli di parentela con l'allievo oggetto del procedimento non partecipa alla seduta. Parimenti non partecipa alla deliberazione il docente che sia stato vittima della condotta dell'inculpato e per la quale si procede disciplinamente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 15 - CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI

INFRAZIONE	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
INFRAZIONI LIEVI	RICHIAMO VERBALE	DOCENTE
	CONSEGNA DA SVOLGERE A CASA	
	CONSEGNA DA SVOLGERE IN CLASSE	
	RIFLESSIONE GUIDATA ORALE O SCRITTA	
	AMMONIZIONE SCRITTA NEL LIBRETTO E/O NEL REGISTRO ELETTRONICO	
INFRAZIONI DI MEDIA ENTITÀ	SVOLGIMENTO DI COMPITI UTILI PER LA COMUNITÀ SCOLASTICA	CONSIGLIO DI CLASSE
	ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI FINO A 2 GIORNI	

INFRAZIONI GRAVE	ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI DA 3 A 15 GIORNI	CONSIGLIO DI CLASSE
	RISARCIMENTO DEL DANNO	
INFRAZIONI GRAVISSIME	ALLONTANAMENTO SUPERIORE A 15 GIORNI	CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art. 16 - PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Per le infrazioni di lieve gravità previste dall'art.15, comma 1, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo del docente e la necessità di contenere al massimo il turbamento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione, tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni.
2. Per tutte le altre infrazioni, il Dirigente Scolastico o un suo delegato provvede alla contestazione scritta degli addebiti mediante comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990, n.241 e convoca lo studente per il contraddittorio a sua difesa entro cinque giorni dalla contestazione. Il Dirigente Scolastico provvede, direttamente o mediante delegato, agli atti istruttori ritenuti opportuni.
3. La comunicazione di avvio del procedimento contenente la contestazione degli addebiti deve essere comunicata allo studente personalmente e ai suoi genitori. La comunicazione è effettuata mediante comunicazione sul libretto personale o posta elettronica. L'atto deve recare la chiara descrizione delle condotte poste in essere dallo studente.
4. Qualora nell'evento rilevante disciplinamente siano coinvolti altri studenti offesi dalla condotta dell'inculpato, costoro e i loro genitori sono avvisati dell'apertura del procedimento in qualità di controinteressati con le stesse modalità indicate nel comma precedente.
5. Lo studente incolpato ha diritto di farsi assistere da un genitore, o da persona delegata dai genitori. Affinché l'azione sia educativa i genitori non possono interferire durante l'esposizione dei fatti fatta dallo studente.
6. L'audizione può svolgersi alla sola presenza del Dirigente Scolastico e del coordinatore di classe. Lo studente espone le proprie giustificazioni e può avvalersi di prove documentali o testimonianze. Le prove a discarico sono assunte direttamente nel corso dell'audizione a discrezione del Dirigente Scolastico e/o suo delegato. Dell'audizione viene redatto apposito verbale a cura di un funzionario delegato dal Dirigente Scolastico (di norma il segretario del Consiglio di classe).
7. A seguito dell'audizione il Dirigente Scolastico, qualora non ravvisi elementi certi di rilevanza disciplinare, dispone l'archiviazione del procedimento con atto scritto comunicato all'inculpato e agli eventuali controinteressati. In tutti gli altri casi, il Dirigente rimette gli atti, secondo la rispettiva competenza, al Consiglio di Classe o al Consiglio d' Istituto ai fini della deliberazione del provvedimento finale.

8. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di trenta giorni. Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono ordinatori e la loro violazione non determina decadenza dall'esercizio del potere disciplinare né l'invalidità del provvedimento finale a condizione che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa dell'inculpato.

Art. 17 - ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DELL'ORGANO COLLEGIALE

1. L'Organo Collegiale è convocato dal Dirigente Scolastico alla prima data possibile dall'audizione dell'inculpato (entro 7 giorni).
2. Delle operazioni compiute dall'Organo Collegiale è redatto sintetico verbale.
3. Il provvedimento che delibera la sanzione, immediatamente esecutivo, è redatto per iscritto e deve essere motivato. Nelle ipotesi di allontanamento dalle lezioni fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, la motivazione deve esplicitare le ragioni per le quali non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Il provvedimento deve recare l'indicazione della sanzione irrogata, la sua durata, la sua decorrenza, nonché l'organo e i termini per proporre impugnazione.

Art. 18 – IMPUGNAZIONI

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia della scuola. L'Organo di Garanzia, verificati i fatti e sentiti i docenti coinvolti, decide sul reclamo con provvedimento succintamente motivato.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro quindici giorni decorrenti dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia si pronuncia entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 19 - ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia interno è composto da:

- Il Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede;
- Un docente designato dal Collegio dei Docenti, che designa anche un membro supplente; □ Due genitori, eletti nei Consigli di Classe (più un membro supplente).

Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del D.P.R. 21.11.2007, n. 235.

L'Organo di Garanzia dura in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità sono surrogati con i membri supplenti.

L'organo di Garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.20 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo on-line della scuola e nel sito, al link regolamenti.

Novanta Padovana, 30 ottobre 2025